


COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA



REGOLAMENTO per la concessione e l'utilizzo della strada intercomunale “*Santel - Castel Belfort*” per test e gare automobilistiche

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 18 dd. 11.07.2022

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di utilizzo del tratto di strada intercomunale “*Santel - Castel Belfort*”, per l’esecuzione di prove tecniche su strada di autoveicoli utilizzati per test o gare automobilistiche.

L’utilizzo del tratto di strada è concesso per iniziative a contenuto sportivo in particolare per testare le vetture su strada.

Art. 2
Tratto stradale in questione

Il tratto stradale per cui può essere richiesta l’autorizzazione all’utilizzo è quello indicato all’art. 1 ovvero la strada “*Santel - Castel Belfort*”.

Detta strada intercomunale viene gestita in Convenzione tra i Comuni di Fai della Paganella, in qualità di Capofila, e i Comuni di Cavedago e Spormaggiore in base alla Convenzione sottoscritta nell’anno 2007.

L’art. 5 della Convenzione prevede il riparto delle spese di gestione secondo le seguenti percentuali:

- 68% il Comune di Fai della Paganella
- 28% il Comune di Cavedago
- 4% il Comune di Spormaggiore.

Art. 3
Soggetti utilizzatori

L’utilizzo della strada può essere concesso a:

- 1) Società o associazioni sportive o dilettantistiche;
- 2) Privati;
- 3) Enti.

Art. 4
Modalità della richiesta

Gli interessati devono presentare al Comune di Fai della Paganella richiesta scritta almeno sette giorni prima della data di utilizzo della strada.

La richiesta deve essere corredata dei dati relativi al soggetto utilizzatore (sede legale e/o residenza - partita IVA o Codice Fiscale - recapiti telefonici).

Nella domanda dovrà essere indicato altresì:

- il numero di auto con cui si intende utilizzare il tratto stradale;
- l’orario per cui si richiede la chiusura ed il/i giorno/i interessati;
- nel caso di società dovrà essere indicato il nominativo ed il recapito del responsabile nei confronti dell’ Amministrazione comunale;
- nota di impegno del Responsabile di assunzione di ogni responsabilità derivante dall’utilizzo della strada e di rifusione degli eventuali danni arrecati;
- l’impegno ad assicurare il personale che sarà impiegato con mansioni di controllo e sicurezza;
- l’impegno a fornire gli appositi apparati affinché tutti gli addetti alla sicurezza siano in costante contatto tra di loro per tutta la durata del test;
- l’impegno a far chiudere e controllare tutti gli accessi laterali, affinché nessuno si immetta sul tratto di strada oggetto del test senza l’autorizzazione degli addetti alla sicurezza;
- l’impegno a lasciare libero accesso in qualsiasi momento ai mezzi di soccorso.

L'uso sarà autorizzato a discrezione insindacabile del Comune di Fai della Paganella motivando l'eventuale diniego e nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 5 **Condizioni e oneri per l'utilizzo della strada**

L'utilizzo della strada intercomunale può essere concesso tutti i giorni della settimana con orario 9:00 - 12:30 e 15:30 - 19:00, a discrezione dell'Amministrazione.

Sono esclusi i mesi di luglio e agosto.

La tariffa oraria per l'utilizzo della strada è di € 100,00/h più € 50,00.= ad ogni autovettura aggiuntiva (es. 1 autovettura € 100,00/h, 2 autovetture € 150,00/h, 3 autovetture 200€/h).

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario su c/c bancario intestato al Comune di Fai della Paganella al seguente IBAN: **IT03W0359901800000000139139**.

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata al momento del ritiro del provvedimento autorizzativo.

Gli importi incassati dal Comune di Fai della Paganella saranno ripartiti tra i vari Comuni facenti parte della Convenzione scalandoli, in base alle percentuali indicate sulla stessa, dalle spese di gestione.

Art. 6 **Condizioni di esonero dal pagamento**

Saranno esonerati dal pagamento dell'utilizzo della strada le richieste pervenute per la realizzazione di manifestazioni organizzate nell'ambito della Comunità della Paganella e promosse dagli stessi enti gestori facenti parte della convenzione o da società da essi partecipate.

Art. 7 **Obblighi e impegni**

Gli organizzatori e gli utilizzatori della strada sono tenuti ai seguenti obblighi:

- assumere ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del tratto stradale concesso, sollevando i Comuni di Fai della Paganella, Cavedago e Spormaggiore da qualsiasi danno a persone, animali e cose e stipulando le dovute assicurazioni. Eventuali danni che potrebbero essere arrecati alla strada (cunette, asfalto, ringhiera e/o guardrail) dovranno essere ripristinati dagli utilizzatori della stessa, senza alcun onere a carico dei Comuni interessati;
- garantire il rispetto di tutte le normative in tema di sicurezza;
- provvedere all'installazione e rimozione della segnaletica utilizzata al termine dell'utilizzo della strada.

L'autorizzazione potrà essere revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, in tal caso eventuali somme versate dai richiedenti verranno rimborsate dal Comune di Fai della Paganella.

Art. 8 **Entrata in vigore**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia al Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio comunale.